

Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

Complemento del 14 dicembre 1979

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1979 ¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 29 settembre 1952 ²⁾ su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera è completata come segue:

Art. 57 cpv. 7

⁷ Chiunque soddisfa le condizioni del capoverso 6 dispone, a contare dall'entrata in vigore della presente disposizione, d'un nuovo termine di un anno per proporre di essere riconosciuto cittadino svizzero. Questo diritto sussiste anche qualora una proposta, fatta nel termine di un anno giusta il capoverso 6, già fosse stata respinta.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 1979 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 1979

Il presidente: Hp. Fischer

Il presidente: Ulrich

Il segretario: Zwicker

Il segretario: Sauvant

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1979 ³⁾

Termine di referendum: 26 marzo 1980

¹⁾ FF 1979 III 653

²⁾ RS 141.0

³⁾ FF 1979 III 1103

Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera Complemento del 14 dicembre 1979

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	51
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.12.1979
Date	
Data	
Seite	1103-1103
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 041

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.